



*hilly*

chiosa dell'agente in qualunque momento dopo il 65° anno di età";

che tale principio era stato già affermato dal precedente "Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra Imprese di assicurazione e Agenti di assicurazione" all'art. 18;

che è consuetudine dell'Istituto avvalersi della norma suddetta,

si dovrebbe revocare, per vecchianza, il mandato conferito al Rag. Bencivenga.

Peraltro, ritenuto che un mutamento nella gestione della Agenzia a metà dell'esercizio apporterebbe uno squilibrio nel complesso agenziale, in quanto è proprio nel secondo semestre che si realizzano i fatti del piano di lavoro impostato a principio d'anno,

considerato che le varie, complesse operazioni amministrative, connesse al cambio di gestione, risulterebbero semplificate, ove il cambio di gestione stesso coincidesse con la chiusura dell'esercizio,

considerato ancora che gli articoli di cui sopra non fissano un limite di età